

## **Ordine del giorno approvato dalla Camera il 15 novembre 2001**

Armani, Lupi, Foti, Brusco, Realacci, Vianello, Vigni, Lenna, Zanella, Parolo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1876, recante conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347; considerato:

che la disposizione introdotta all'articolo 2, comma 1-bis, stabilisce che i "rifiuti sanitari pericolosi (...) possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione" e che "i rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a settantadue ore o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave (...) possono essere assimilati agli urbani";

preso atto che la citata disposizione non è coordinata con i principi, gli obiettivi ed i contenuti delle norme comunitarie in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare prevede la disinfezione dei rifiuti sanitari pericolosi senza precisare la specifica categoria di pericolo "rischio infettivo" alla quale si riferisce e, sotto altro aspetto, consente l'assimilazione ai rifiuti urbani, previa disinfezione o sterilizzazione mediante autoclave dei soli rifiuti sanitari classificati speciali tossico-nocivi, cioè con riferimento ad una classificazione che non è prevista dalla vigente disciplina nazionale e comunitaria;

che, in particolare, in mancanza di un organico e complessivo raccordo con la vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti sanitari, l'assimilazione di questi ai rifiuti urbani potrebbe determinare l'indiscriminato conferimento nei cassonetti di rifiuti sanitari potenzialmente infettivi senza possibilità di adeguati controlli sull'effettivo abbattimento della carica patogena prima del conferimento stesso e, quindi, con rischi per gli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti urbani;

che la disinfezione e la sterilizzazione mediante autoclave, sulla base dell'istruttoria in sede di definizione delle vigenti norme tecniche in materia di gestione dei rifiuti sanitari, non sono state ritenute misure idonee a garantire in qualsiasi contesto operativo l'effettivo e totale abbattimento degli agenti patogeni presenti nei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

tenuto conto altresì che l'intera disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, laddove dovesse essere interpretata nel senso di favorire il conferimento dei rifiuti in discarica, si pone in netto contrasto con i principi comunitari e nazionali che intendono ridurre il più possibile il ricorso alla discarica a favore di tecnologie avanzate e a minore impatto ambientale per lo smaltimento dei rifiuti e, sotto altro profilo, sembra andare in senso contrario rispetto all'esigenza, più volte sostenuta dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di promuovere l'incenerimento e ridurre il ricorso alla discarica;

tenuto conto che, per limitarne il più possibile il campo di applicazione in base alle considerazioni che precedono, la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 non può essere interpretata nel senso di una modifica della vigente legislazione di settore nella parte in cui stabilisce l'obbligo dell'incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e circoscrive i casi e le procedure per la deroga a tale principio;

rilevato inoltre che i rifiuti sanitari a rischio infettivo disinfettati, a causa delle sostanze utilizzate e delle potenziali caratteristiche di pericolo delle stesse, non possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani;

tenuto infine conto del contenuto del disegno di legge n. 1798, recante "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale", recentemente presentato dal Governo e già inserito nel calendario dei lavori della VIII Commissione permanente della Camera, e, in particolare, dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dove si prevede che, nel procedere al riordino della legislazione in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, il Governo provveda a razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali, garantendo, tra l'altro, lo smaltimento dei rifiuti secondo forme diverse dalla discarica;

### **impegna il Governo:**

a garantire, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del provvedimento in esame, il recepimento delle seguenti indicazioni:

- a)** l'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, deve essere interpretato nel senso che per i rifiuti sanitari rimane valida la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che dispone, per il loro smaltimento, la termodistruzione presso impianti autorizzati;
- b)** al medesimo articolo 2, comma 1-bis, il riferimento a "rifiuti sanitari pericolosi" e "rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi" deve intendersi nel senso di "rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo";
- c)** il medesimo comma 1-bis dell'articolo 2 deve essere interpretato nel senso che alle attività di conferimento, raccolta, deposito e altre operazioni di recupero e smaltimento si applicano le norme regolamentari e tecniche vigenti.

9/1876/2. Armani, Lupi, Foti, Brusco, Realacci, Vianello, Vigni, Lenna, Zanella, Parolo.